SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 949)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MORLINO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

e col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 1980

Aumento del contingente degli uditori giudiziari e nuove disposizioni sul concorso in Magistratura

ONOREVOLI SENATORI. — L'esigenza, da tempo sentita, di una maggiore professionalità del giudice, di una più adeguata preparazione ai compiti cui è chiamato e di un maggiore rigore per l'accesso alle funzioni giudiziarie anche attraverso un efficiente tirocinio degli uditori, imponevano una nuova disciplina per il reclutamento degli uditori e per l'ammissione in magistratura.

Venne perciò presentato, nella passata legislatura, ed approvato soltanto dal Senato, un disegno di legge che, decaduto per lo scioglimento delle Camere, è stato di recente riproposto.

La complessità della problematica che la nuova disciplina pone e la necessità, prevista nel disegno di legge, dell'emanazione di apposite norme regolamentari per alcune disposizioni, fa prevedere che esso non potrà essere approvato in tempi brevi e che la sua concreta applicazione potrà seguire soltanto tra notevole lasso di tempo.

D'altra parte nel contesto della cennata problematica si manifesta la necessità di provvedere con estrema urgenza a modificare alcuni meccanismi del sistema di reclutamento al fine di eliminare quello che concordemente è ritenuto il più grave inconveniente che condiziona negativamente l'efficace funzionamento dell'amministrazione giudiziaria e cioè quello legato alla persistenza di una notevole percentuale di va-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

canze (mai inferiore al 10 per cento) che si rileva negli organici degli uffici giudiziari, che è legata, almeno in buona parte, ai tempi tecnici ineliminabili della definizione delle delicate procedure di concorso.

Si è previsto, perciò, nell'articolo 1 dell'unito provvedimento:

1) una netta separazione tra il contingente degli uditori ed il ruolo organico vero e proprio della magistratura e ciò in coerenza con la nuova disciplina del reclutamento e dell'ammissione in magistratura prevista nel disegno di legge decaduto e, come si è detto, riproposto nella presente legislatura;

2) un aumento del contingente medesimo da 150 a 300 unità;

3) di indire il concorso per il reclutamento tenendo conto dei posti già disponibili nel ruolo organico e nel contingente degli uditori e dei collocati fuori ruolo, nonchè dei posti che si renderanno vacanti entro l'anno in cui è indetto il concorso e nei quattro anni successivi.

Conseguentemente nell'articolo 2 si è previsto che i vincitori del concorso sono nominati ed ammessi al tirocinio, ogni semestre, in numero corrispondente alle vacanze esistenti ed a quelle che è possibile prevedere per il biennio successivo nel ruolo organico della magistratura; e che il conferimento delle funzioni giudiziarie ha luogo, all'esito favorevole del tirocinio, anche in soprannumero da riassorbire con il verificarsi delle prime vacanze.

La norma si giustifica nella considerazione che durante il periodo del tirocinio possono verificarsi vacanze imprevedibili la cui copertura sarebbe, altrimenti, possibile solo con l'espletamento del successivo corso di tirocinio.

L'articolo 3, infine, tende alla immediata utilizzazione dei magistrati che rientrano in servizio dalla aspettativa, evitando così l'incidenza negativa delle procedure, spesso macchinose, dell'assegnazione ai nuovi uffici.

Altre indicazioni, variamente prospettate in sedi diverse per sopperire con una ulteriore maggiore tempestività alle carenze esistenti nei ruoli della magistratura, potranno eventualmente essere vagliate nella discussione parlamentare ed in base alla loro natura essere inserite in questo provvedimento o in quello che contemporaneamente viene presentato all'attenzione del Parlamento per affrontare in maniera sistematica la nuova disciplina dell'ingresso in magistratura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le tabelle *A* annesse alla legge 11 agosto 1973, n. 533, ed alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, sono sostituite dalla tabella *A* annessa alla presente legge.

In aggiunta al ruolo organico contemplato nella tabella di cui al precedente comma è previsto un contingente di 300 uditori giudiziari e quello dei magistrati collocati fuori ruolo ai sensi degli articoli 196 e 210 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dall'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, nonchè dei magistrati applicati ai sensi della legge 29 novembre 1971, n. 1050, e di quelli destinati all'ufficio legislativo ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto 8 aprile 1940, n. 830.

Per la determinazione dei posti vacanti da mettere a concorso per la nomina ad uditore giudiziario può tenersi conto, oltre che dei posti già disponibili nel ruolo organico e nei contigenti previsti nei precedenti commi, anche di quelli che si renderanno vacanti entro l'anno in cui è indetto il concorso e nei 4 anni successivi.

Art. 2.

I vincitori del concorso ad uditore giudiziario sono nominati ed ammessi al tirocinio, ogni semestre, in numero corrispondente alle vacanze esistenti e a quelle che si possono prevedere nel biennio successivo nel ruolo organico della magistratura e nei contingenti di cui al precedente articolo.

Il conferimento delle funzioni giudiziarie ha luogo, all'esito favorevole del tirocinio, anche in soprannumero, da riassorbire con il verificarsi delle prime vacanze.

Art. 3.

Il magistrato collocato fuori ruolo per aspettativa, al termine di essa, in attesa della nuova destinazione, riprende servizio, anche in soprannumero, nell'ufficio in cui svolgeva la sua attività prima di essere collocato fuori ruolo.

Art. 4.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 1.686.000.000 in ragione d'anno.

All'incidenza relativa all'anno finanziario 1980, valutata in lire 843.000.000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno stesso, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Rinnovo della convenzione di Lomè ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA *A*

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

Primo Presidente della Corte di cassazione	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione, Presidente aggiunto della Corte di cassazione, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	3
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	102
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	505
Magistrati di Corte di appello e magistrati di Tribunale e uditori giudiziari con funzioni	6.441
Totale . . .	7.052